

Publicato il 28/04/2023

N. 00387/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00594/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2023, proposto da

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con Idealservice Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Carlo Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;

contro

Comune di Gambolò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro e Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Donizetti 47;

Comune di Alagna Lomellina, Comune di Breme, Comune di Cergnago, Comune di Cozzo, Comune di Mezzana Bigli, Comune di Palestro, Comune di Semiana, Comune di Valle Lomellina, Comune di Velezzo Lomellina, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della “determinazione n.int. 6 del 15/02/2023” di “aggiudicazione” a Teknoservice del “servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale” nei “Comuni di Gambolò (capofila), Alagna L., Breme, Cernago, Cozzo, Mezzana Bigli, Palestro, Semiana, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina (PV)” (CIG 9438194414), della nota comunale 15.2.2023 prot. n. 3836 di comunicazione dell'aggiudicazione, dei verbali di gara e dei loro allegati nonché di tutti gli altri provvedimenti, ignoti alla ricorrente, afferenti a ogni operazione di gara, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, con i loro rispettivi allegati, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto,

nonché per la caducazione del contratto che fosse stato frattanto stipulato, con richiesta di subentro nell'esecuzione contrattuale che fosse frattanto avviata,

e per l'accertamento ex art. 116 cpa, 53 e 76 dlgs 50/2016, 10 e 22 ss. l. 241/1990 del diritto all'accesso e per l'annullamento della nota comunale 9.3.2023 prot. n. 5677, della p.e.c. di sua trasmissione con cui il Comune ha illegittimamente solo in parte evaso l'istanza d'accesso, oltre che di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, incluse le note comunali 17.3.2023 prot. n. 6386 e 29.3.2023 prot. n. 7441 di conferma del diniego d'accesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gambolò e della Teknoservice S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- ad un primo sommario esame, il ricorso appare sorretto da *fumus boni iuris* quanto alla censura con cui si deduce la mancata verifica, da parte della Stazione Appaltante, dei costi della manodopera e del rispetto dei minimi salariali del personale impiegato nella commessa indicati nelle apposite tabelle ministeriali sul costo del lavoro, come previsto dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016;
- la verifica del rispetto dei minimi salariali costituisce adempimento necessario caratterizzato da una propria autonomia (TAR Campania, Napoli, I, 23.8.2022, n. 5476), dovendosi svolgere anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia, in forza di quanto previsto dall'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 (TAR Piemonte, II, 13.10.2020, n. 600);
- la Stazione Appaltante è quindi tenuta ad effettuare espressamente tale verifica, non potendosi ritenere ammissibile una valutazione "implicita" del costo della manodopera;
- di tale valutazione non vi è traccia negli atti di gara;
- non sussiste il presupposto del pericolo grave e irreparabile necessario perché l'aggiudicazione possa essere sospesa, dovendo ritenersi prevalente, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello dell'Amministrazione all'affidamento del servizio;

Ritenuto, pertanto:

- di respingere la domanda di sospensione;
- di disporre che la Stazione Appaltante effettui la verifica del rispetto dei minimi salariali relativi al costo della manodopera ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando in giudizio la relativa determinazione;
- di fissare, per il prosieguo, la Camera di consiglio del 14 giugno 2023, ciò anche in ragione della riserva, espressa nel corso dell'udienza del difensore della ricorrente, di proporre motivi aggiunti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

- respinge la domanda di sospensione;
- dispone che la Stazione Appaltante effettui la verifica del rispetto dei minimi salariali come precisato in motivazione;
- fissa la Camera di consiglio del 14 giugno 2023 per il prosieguo della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO